

**VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**- CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN LOCALITÀ TURISTICHE -**

Brescia, 7 giugno 2019

tra

**Confcommercio Brescia**, rappresentata dal Presidente Carlo Massoletti,

e

**Filcams CGIL di Brescia**, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Leone,

**Filcams CGIL di Vallecamonica-Sebino**, rappresentata dal Segretario Generale Paola Zanardini,

**Fisascat CISL di Brescia**, rappresentata dal Segretario Generale Valter Chiocci,

**Uiltucs UIL di Brescia**, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Maestrelli,

**PREMESSO CHE**

- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, così come modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 Agosto 2018, n. 96, disciplinando la successione dei contratti a termine, specifica che tali «*disposizioni (...) non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto (...) continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525*»;
- ai sensi dell'art.23, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.81/2015 «*sono esenti (...) da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi i contratti a tempo determinato conclusi (...) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art.21, comma 2*»;
- l'art.21, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015 prevede che «*i contratti per attività stagionale, di cui al comma 2 (...), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1*»;
- l'art.19, comma 2, del D.Lgs. n.81/2015 stabilisce, «*con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2*», che «*la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi*»;
- l'art.66 bis («*Contratto a tempo determinato in località turistiche*») del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi,

siglato il 30 marzo 2015 da **Confcommercio** e **Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL**, prevede una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro stagionale, rinviando alla contrattazione territoriale affidata alle organizzazioni provinciali aderenti alle Parti stipulanti il citato CCNL l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica ove sono ubicate le imprese commerciali destinatarie del presente Accordo;

- il verbale d'intesa sottoscritto il 17 aprile 2019 tra **Confcommercio** e **Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL** riconferma la validità e piena applicazione dell'art.66 bis del CCNL Terziario, conformemente alle previsioni normative già sopra richiamate;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

- 1) le premesse sono parte integrante del presente *“Accordo territoriale”*;
- 2) si individuano, ai sensi e per gli effetti dell'art.66 bis del CCNL Terziario e del D.Lgs. n.81/2015, come località a prevalente vocazione turistica, e quindi riconducibili a ragioni di stagionalità, i Comuni della provincia di Brescia come da Deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2008, n.8/6532, *“Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica”* (B.U.R.L. 14 febbraio 2008, 2° Supplemento Straordinario) - Allegato A;
- 3) le attività commerciali ubicate nelle zone turistiche di cui al punto 2), nel periodo estivo, non riuscendo a svolgere l'attività lavorativa con il normale organico in forza, hanno la necessità di implementare il proprio organico per fare fronte alle richieste del mercato;
- 4) si ritiene pertanto che, regolamentando opportunamente il lavoro stagionale, si possa contribuire a fornire un impulso positivo all'occupazione dei lavoratori e contemporaneamente sostenere le attività economiche delle località turistiche sopra richiamate;
- 5) il presente *“Accordo”* vale per le aziende che ricorrono al contratto a tempo determinato quale unica alternativa al contratto a tempo indeterminato;
- 6) essendo volontà delle Parti garantire la tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro, si conviene che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi;
- 7) le Parti richiamano l'art.24, comma 3, del D.Lgs. n.81/2015, secondo cui *«il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali»*.
- 8) le Parti, consapevoli dell'importanza delle competenze professionali acquisite dai lavoratori che devono essere adeguatamente considerate e valorizzate, richiamano poi quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.81/2015, che stabilisce che *«il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto»*;
- 9) in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore, la durata del tempo determinato per lo svolgimento dell'attività stagionale si computa ai fini dell'anzianità di servizio, tenuto anche conto di quanto espressamente previsto ai punti 6), 7) e 8) del presente Accordo;

- 10) il presente “*Accordo territoriale*” sarà applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, stipulato da **Confcommercio e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL** e che applicano integralmente il predetto CCNL in tutte le sue parti economiche e normative, ed eventuali accordi integrativi territoriali e/o aziendali. Pertanto, non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- 11) potranno ricorrere a tale tipologia contrattuale le aziende aventi una o più unità locali situate nelle zone di cui alla DGR del 30 gennaio 2008, n.8/6532;
- 12) il datore di lavoro, che intende usufruire dei benefici del presente Accordo, dovrà darne preventiva comunicazione all’**Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi**, mediante apposito modulo di adesione (Allegato B), obbligandosi entro e non oltre 15 giorni dall’assunzione, ad inviare il/i contratto/i a tempo determinato attivato/i, all’**Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi**. In assenza di tale comunicazione l’assunzione non potrà avvalersi del presente Accordo. Nelle aziende, ove costituite RSA o RSU, va attivato il confronto finalizzato al raggiungimento di un accordo aziendale, fatti salvi i principi del presente Accordo. Le eventuali intese sottoscritte a livello aziendale dovranno essere trasmesse all’**Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi** al fine di consentire le opportune attività di monitoraggio;
- 13) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.66 bis del predetto CCNL si individua il seguente periodo di stagionalità: dal 1° giugno al 31 ottobre 2019;
- 14) il presente Accordo ha validità fino al 31/12/2019 e decorre dalla data di sottoscrizione.

Le Parti si impegnano fin da ora ad incontrarsi entro il 30 settembre 2019 per valutare l’andamento della stagione, ai fini di un’eventuale proroga per l’anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFCOMMERCIO BRESCIA**

---

**FILCAMS CGIL BRESCIA**

---

**FILCAMS CGIL VALLECAMONICA-SEBINO**

---

**FISASCAT CISL BRESCIA**

---

**UILTUCS UIL BRESCIA**

---